

BANCA D'ITALIA

Vigilanza Creditizia e Finanziaria

RECEPIMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

DISPOSIZIONI PRUDENZIALI APPLICABILI ALLE SIM

Il presente documento fornisce un primo schema di disposizioni di vigilanza inerenti all'applicazione alle SIM dei requisiti prudenziali previsti dalle Direttive CRD e CAD ("Direttive").

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 febbraio 2007 a: Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, via Milano, 64, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: vif.normativa@bancaditalia.it).

Documento per la consultazione

Gennaio 2007

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.1 PREMESSA.....	4
1.2 REGIME PRUDENZIALE	4
1.3 REGIME TRANSITORIO RIFERITO A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ.....	5
2. REQUISITI PATRIMONIALI	7
2.1 PREMESSA.....	7
2.2 RISCHIO DI CREDITO.....	7
2.3 RISCHIO DI CONTROPARTE	8
3. ORGANIZZAZIONE	11
3.1 PREMESSA.....	11
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	11
3.4 RUOLO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	12
3.5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	14
3.6 SISTEMI INFORMATIVI	16
3.7 ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI	17
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA DELLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI	20
4.1 PREMESSA.....	20
4.2 DEFINIZIONI.....	20
4.3 APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA AI GRUPPI DI SIM	21
4.4 ESONERO DALL'APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA AI GRUPPI DI SIM	21

PREMESSA

Nei documenti di consultazione pubblicati nei mesi scorsi sono state illustrate le scelte che la Banca d'Italia intende adottare, anche con riferimento alle SIM ⁽¹⁾, in materia di: *i*) calcolo della dotazione patrimoniale minima relativa ai rischi compresi nel primo pilastro; *ii*) processo di controllo prudenziale ai sensi del secondo pilastro; *iii*) obblighi informativi che gli operatori debbono assolvere in base alle previsioni del terzo pilastro ⁽²⁾.

Per completare il quadro delle disposizioni di vigilanza che interessano le SIM, con il presente documento di consultazione, tenuto conto della natura e della complessità dell'attività svolta dalle SIM e della loro dimensione operativa, da un lato, si chiarisce l'applicazione a tali intermediari di alcuni istituti di vigilanza prudenziale a livello sia individuale che consolidato, dall'altro, si delineano la disciplina relativa all'organizzazione amministrativa e contabile e al sistema dei controlli interni nonché le regole in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Con riferimento al primo aspetto, il presente documento: *i*) indica l'ambito di applicazione delle regole prudenziali (par. 1); *ii*) illustra un approccio semplificato, rispetto al metodo standardizzato, per il calcolo del requisito di capitale a fronte del rischio di credito e del rischio di controparte per le SIM la cui esposizione a tali forme di rischio sia marginale (cfr. par. 2); *iii*) definisce con precisione il perimetro del consolidamento per l'applicazione della vigilanza regolamentare e informativa su base consolidata (cfr par. 4).

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi (cfr. par. 3), la disciplina recepisce le norme comunitarie contenute nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento), e tiene conto delle disposizioni contenute nella direttiva 2004/39/CE (c.d. "MiFID").

La nuova disciplina organizzativa si iscrive in una linea di continuità con l'attuale quadro normativo nazionale, che annette al fattore organizzativo un ruolo determinante per assicurare la capacità degli intermediari di operare secondo criteri di sana e prudente gestione, richiedendo agli stessi di dotarsi di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all'attività svolta e ai rischi assunti. Rispetto all'attuale disciplina, le principali novità riguardano: una migliore puntualizzazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali; la richiesta alle SIM di definire adeguate politiche del personale e misure per assicurare la continuità operativa; la disciplina della esternalizzazione di attività.

La Banca d'Italia invita gli operatori a fornire i propri commenti sul presente documento di consultazione, che costituisce una versione preliminare delle disposizioni di vigilanza.

¹ Con riferimento alle banche, la nuova normativa prudenziale internazionale è stata recepita con l'emanazione della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

² Cfr. Documenti per la consultazione "Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (nuovo accordo sul capitale di Basilea e nuova direttiva C.E. sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese di investimento): Tecniche di riduzione del rischio (CRM) e cartolarizzazione, pubblicato nel dicembre 2005; Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali, pubblicato nel mese di marzo 2006; Rischi operativi (metodo Base e Standardizzato), pubblicato nel marzo 2006; Metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, pubblicato nel marzo 2006; Metodo di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, pubblicato nel luglio 2006; Informativa al pubblico, pubblicato nel luglio 2006; Rischi operativi (Metodi avanzati - AMA), pubblicato nel luglio 2006; Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, pubblicato nell'ottobre 2006; Requisiti patrimoniali sul rischio di controparte, pubblicato nell'ottobre 2006; Processo di controllo prudenziale ai sensi del secondo pilastro: determinazione del capitale interno adeguato, pubblicato nel novembre 2006.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Premessa

L'art. 20 della direttiva 2006/49/CE, nel definire le tipologie di SIM alle quali si applicano le nuove regole prudenziali su base individuale, prevede la possibilità per le autorità competenti dei singoli Stati membri di stabilire regole di adeguatezza patrimoniale differenziate in funzione della tipologia di attività svolta dall'intermediario.

In particolare, la disciplina comunitaria individua le seguenti due categorie di imprese di investimento per le quali è possibile derogare alle norme generali:

1. le *limited licensed firms* (art. 20, paragrafo 2) non autorizzate a prestare attività che comportano l'assunzione di rischi in proprio (negoziazione per conto proprio e collocamento con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente);
2. le *firms undertaking limited activities* (art. 20, paragrafo 3) che, pur svolgendo il servizio di negoziazione per conto proprio adottano particolari modalità operative ⁽³⁾.

Per le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione ordini senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai loro clienti non sono richiesti requisiti patrimoniali (art. 3, paragrafo 1, lett. b)).

1.2 Regime prudenziale

La Banca d'Italia – in linea con quanto già previsto dalla vigente normativa – intende avvalersi della possibilità prevista dalla direttiva di prevedere un regime prudenziale differenziato per le SIM, come di seguito delineato.

Le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di negoziazione per conto proprio, di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia e di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione dovranno – al pari delle banche – disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste a fronte delle seguenti categorie di rischio: *i*) rischio di mercato (che include i rischi di posizione su titoli di debito, di capitale e su merci; il rischio di regolamento; il rischio di controparte); *ii*) rischio di credito; *iii*) rischio di cambio; *iv*) rischio di concentrazione; *v*) rischi operativi.

Le SIM autorizzate esclusivamente alla ricezione e trasmissione di ordini con detenzione di beni della clientela, alla negoziazione in conto terzi, al collocamento senza preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia e alla gestione su base individuale di

³ Si tratta: a) delle imprese di investimento che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; b) ovvero delle imprese di investimento che rispettano congiuntamente tutte le seguenti condizioni: *i*) non detengono denaro o titoli della clientela; *ii*) effettuano solo negoziazioni per conto proprio; *iii*) non hanno clienti esterni; *iv*) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

portafogli di investimento per conto terzi dovranno avere una dotazione patrimoniale uguale o superiore al maggiore importo tra:

- a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti a fronte dei rischi di credito, di cambio, di concentrazione ed eventualmente di mercato ⁽⁴⁾;
- b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi” di cui all’art. 21 della direttiva 2006/49/CE.

Le SIM rientranti nella categoria delle “*firms undertaking limited activities*” dovranno rispettare i requisiti patrimoniali ordinari ad eccezione di quello previsto a fronte del rischio operativo, in sostituzione del quale si applicherà il richiamato coefficiente “altri rischi”.

Le SIM che prestano esclusivamente (anche congiuntamente) il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai loro clienti (e non svolgono alcuna altra attività accessoria) devono detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari al capitale minimo richiesto per l’esercizio di tali attività ⁽⁵⁾.

1.3 Regime transitorio riferito a particolari tipologie di attività

La legislazione comunitaria prevede una esenzione fino al 31 dicembre 2010 dall’applicazione dei requisiti patrimoniali per le SIM la cui attività principale sia esclusivamente la prestazione di servizi di investimento od operazioni collegate a strumenti derivati con sottostante non finanziario di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE ⁽⁶⁾ e che al 31 dicembre 2006 non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 93/22/CEE (cfr. art. 48).

⁴ Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato è previsto con riferimento alle SIM che, pur non autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, hanno un portafoglio di negoziazione superiore a determinate soglie quantitative (cfr. Documento di consultazione sui rischi di mercato pubblicato nell’ottobre 2006).

⁵ A tali imprese di investimento si applicano le disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni e di partecipazioni detenibili.

⁶ Si tratta dei:

- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione);
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati nel precedente alinea e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini;
- i contratti finanziari differenziali;
- i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

La Banca d'Italia è intenzionata a consentire l'esenzione in questione solo con riferimento alle SIM che operano in contropartita o per conto di operatori qualificati.

Parimenti, fino al 31 dicembre 2010, tutte le SIM potranno escludere dal calcolo del rischio di concentrazione le esposizioni che si riferiscono ad operazioni sui citati strumenti derivati a condizione che l'intermediario presti i propri servizi esclusivamente a operatori qualificati e disponga di una strategia documentata di gestione, controllo e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni, preventivamente comunicata alla Banca d'Italia (cfr. art. 45 della direttiva).

2. REQUISITI PATRIMONIALI

2.1 Premessa

Le principali innovazioni relative alla disciplina prudenziale delle imprese di investimento contenute nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, le cui modalità di recepimento sono state illustrate nei documenti di consultazione pubblicati nei mesi scorsi, sono le seguenti:

- 1) la revisione dei metodi utilizzati per il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito (cfr. i documenti di consultazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito sul “Metodo standardizzato”, del marzo 2006, e sul “Metodo dei rating interni”, del luglio 2006);
- 2) la previsione di una soglia oltre la quale le SIM non autorizzate allo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio o di collocamento con assunzione di garanzia dovranno calcolare i requisiti a fronte dei rischi di mercato (cfr. documento di consultazione sui rischi di mercato, di ottobre 2006, paragrafo 10).

In proposito, si precisa che viene confermata la vigente classificazione – a fini di vigilanza – come portafoglio di negoziazione di vigilanza sia dell’intero portafoglio titoli delle SIM autorizzate allo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio sia dei titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con garanzia;

- 3) alcuni aggiornamenti della vigente disciplina sui requisiti a fronte dei rischi di mercato, in materia – in particolare – di rischio specifico su titoli di debito, trattamento prudenziale dei derivati su credito, rischio di posizione su parti di OICR (cfr. documento di consultazione sui rischi di mercato, di ottobre 2006);
- 4) la modifica del trattamento del rischio di controparte e di regolamento (cfr. documenti di consultazione sui rischi di mercato e di controparte, di ottobre 2006);
- 5) l’introduzione del requisito per i rischi operativi (cfr. documenti di consultazione sui “Metodi base e standardizzato” del marzo 2006 e sui “Metodi avanzati-AMA” del luglio 2006).

Nel presente testo, ad integrazione di quanto indicato nei citati documenti di consultazione, che riguardavano banche, intermediari finanziari e imprese di investimento, sono affrontati alcuni aspetti di interesse specifico per le SIM, concernenti in particolare l’applicazione della disciplina sui rischi di credito e di controparte.

2.2 Rischio di credito

Tenuto conto che le SIM di norma hanno una limitata esposizione al rischio di credito, in alternativa ai metodi di calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito previsti dalla direttiva 2006/48/CE, verrà consentito alle SIM di adottare un sistema semplificato di misurazione del rischio di credito (cfr. Allegato A), coerente con le esigenze di controllo su tali intermediari. Alle SIM sarebbe comunque consentito di utilizzare i sistemi previsti dalla Direttiva 2006/48, recepiti nel nostro ordinamento con il Titolo II, Capitoli I e II della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.

2.3 *Rischio di controparte*

La disciplina relativa al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte, modificata dalla Direttiva 2006/49 (cfr. allegato II), prevede, ai fini del calcolo dell'esposizione a rischio:

- per le operazioni con regolamento a lungo termine e i derivati OTC l'applicazione di tre metodi di crescente complessità (metodo del valore corrente, metodo standardizzato e metodo dei modelli interni di tipo EPE);
- per le operazioni PCT e similari (c.d. *securities financing transactions* o SFT), la possibilità di utilizzare modelli interni di tipo EPE o, in alternativa, le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina sulla CRM.

Le innovazioni introdotte in materia di rischio di controparte sono descritte nel Documento di consultazione "Requisiti patrimoniali sul rischio di controparte" pubblicato nel mese di ottobre 2006.

In relazione a ciò, con particolare riferimento alle SIM, si fa presente che:

- 1) gli intermediari che pur non essendo autorizzati allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio o di collocamento con garanzia, sono comunque tenuti a calcolare i requisiti a fronte dei rischi di mercato (cfr. punto 2 del paragrafo 2.1), calcoleranno il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte sia per le posizioni del "trading book" che per quelle relative al portafoglio "immobilizzato".
- 2) le SIM esentate dal calcolo dei rischi di mercato potranno optare per un sistema di ponderazione del rischio semplificato, consistente nella determinazione del requisito patrimoniale, applicando all'esposizione di cui sopra i coefficienti di ponderazione previsti dal "metodo semplificato per il rischio di credito" (cfr. Allegato A).

Alle SIM in questione sarà comunque consentito di utilizzare i sistemi previsti dalle nuove disposizioni comunitarie (descritti nei richiamati documenti di consultazione).

Sistema semplificato di misurazione del rischio di credito

Le SIM possono calcolare l'esposizione a rischio riferita a diverse classi di clientela facendo riferimento, in luogo dei rating esterni attribuiti da un'agenzia di rating, a un'unica ponderazione per ciascuna classe.

La ponderazione utilizzata tiene conto di quella prevista – nella metodologia standardizzata – per le controparti prive di rating.

Le ponderazioni da applicare a ciascuna classe di attività sono descritte nella seguente tabella:

Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali	100%
Esposizioni verso banche e altre società finanziarie	50% (20% se hanno durata inferiore a tre mesi)
Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	100%
Esposizioni verso Banche Multilaterali di sviluppo	50%
Esposizioni verso imprese non finanziarie	100%
Esposizioni al dettaglio (retail)	75%
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC)	100%

In alternativa alle ponderazioni previste per le controparti prive di rating, le SIM possono utilizzare, per alcune specifiche controparti, le seguenti ponderazioni.

Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica una ponderazione dello 0 %. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali dei Paesi UE e finanziate nella valuta locale si attribuisce una ponderazione dello 0 %.

Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, le SIM possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni.

Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

- a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
- b) la Società finanziaria internazionale;
- c) la Banca interamericana di sviluppo;
- d) la Banca asiatica di sviluppo;
- e) la Banca africana di sviluppo;
- f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) la Nordic Investment Bank;
- h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;

- i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
- j) la Banca europea per gli investimenti (BEI);
- k) il Fondo europeo per gli investimenti;
- l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

- a) la Comunità europea;
- b) il Fondo monetario internazionale;
- c) la Banca dei regolamenti internazionali.

Con riferimento ad altre esposizioni, le SIM possono fare riferimento alle ponderazioni utilizzate nella metodologia standardizzata dalle banche.

Per essere inclusi nel portafoglio "retail" i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di un'impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia di prodotto – esposizione in una delle seguenti forme tecniche: crediti, linee di credito rotative, prestiti personali;
- criterio del frazionamento, il portafoglio "retail" deve essere diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo in base al quale l'esposizione aggregata verso un'unica controparte non possa superare lo 0,2% del portafoglio "retail" complessivo;
- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia di €1 milione.

Le SIM che utilizzano il sistema semplificato possono – ai fini dell'attenuazione del rischio di credito – sostituire la ponderazione associata al debitore con quella associata alla garanzia offerta (in caso di garanzia finanziaria) o al garante (in caso di garanzia non finanziaria). La ponderazione utilizzata è quella prevista per la garanzia o il garante nel sistema semplificato.

3. ORGANIZZAZIONE

3.1 Premessa

Il presente documento contiene le linee guida della disciplina in materia di organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni delle SIM, definita in attuazione della normativa comunitaria sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento e sulla prestazione dei servizi di investimento.

In particolare, il testo recepisce le direttive 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio) e 2006/49/CE (relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), ai sensi delle quali le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonché di adeguati meccanismi di controllo interno ⁽¹⁾.

Nella redazione del testo si è avuto presente che disposizioni in materia organizzativa e contabile, coerenti e complementari con quelle contenute nelle citate norme comunitarie, sono presenti nelle direttive 2004/39/CE (relativa al mercato degli strumenti finanziari) e 2006/73/CE (recante le modalità di esecuzione della prima).

Inoltre, il documento tiene conto delle linee guida recentemente pubblicate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (*Committee of European Banking Supervisors*, CEBS) in materia di governo aziendale, struttura organizzativa e sistema dei controlli interni degli intermediari nonché degli orientamenti resi pubblici dal medesimo Comitato in materia di esternalizzazione delle attività ⁽²⁾.

3.2 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM e, a livello consolidato, ai gruppi di SIM.

3.3 Requisiti organizzativi generali

3.3.1 Assetto organizzativo. La SIM si dota di: solidi dispositivi di governo societario; procedure decisionali nonché linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti, coerenti; di misure e procedure idonee a governare efficacemente i conflitti di interessi; un efficace sistema di controllo interno; adeguate politiche e procedure amministrative e contabili – supportate da un idoneo sistema informativo – che siano conformi a tutti i principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, di consentire una ricostruzione precisa e documentata dell'attività dell'impresa nonché di tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

¹ Cfr. art. 34 della direttiva 2006/49/CE e art. 22 e allegato V (criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi) della direttiva 2006/48/CE.

² Cfr. CEBS Guidelines on Supervisory Review Process (GL03) - January 2006 e Consultation Paper on Standards on Outsourcing – April 2006.

La SIM predispone misure amministrative e contabili tali da garantire la separatezza del servizio di gestione su base individuale per conto terzi dagli altri servizi di investimento esercitati nonché dalle altre attività svolte.

La regola relativa all'obbligo di mantenere separato il servizio di gestione su base individuale per conto terzi dagli altri servizi di investimento esercitati nonché dalle altre attività svolte è prevista dalle vigenti disposizioni applicabili alle SIM (Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, Titolo III, Capitolo II), mentre le norme comunitarie si limitano a prescrivere che le imprese di investimento: definiscano le modalità per la prevenzione dei conflitti di interessi (all. V della direttiva 2006/48/CE); assicurino che l'affidamento di funzioni multiple a determinati soggetti non impedisca loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale dette funzioni (art. 5 della direttiva 2006/73/CE); adottino una politica per la gestione dei conflitti di interessi (art. 22 della direttiva 2006/73/CE).

La Banca d'Italia è interessata a conoscere il parere degli operatori circa la scelta di mantenere la separatezza amministrativa e contabile del servizio di gestione di patrimoni di terzi e sulle eventuali misure alternative che potrebbero essere adottate in luogo dell'attuale disciplina.

3.3.2 Continuità operativa. La SIM adotta politiche e misure idonee ad assicurare la continuità dell'attività, che le consentano di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività di investimento in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure o, qualora ciò non sia possibile, che le permetta di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività di investimento. I piani di emergenza per la continuità operativa assicurano la capacità operativa su base continuativa e la limitazione delle perdite in caso di gravi interruzioni dell'attività.

3.3.3 Politica del personale. La SIM impiega personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite. Le politiche retributive sono fissate in modo da non incoraggiare comportamenti che possono accrescere i rischi aziendali, privilegiare la redditività di breve termine o indurre comportamenti omissivi od opportunistici.

3.3.4 Principio di proporzionalità. La SIM applica le disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni in maniera completa e proporzionata alla natura, alla dimensione, all'ampiezza e alla complessità dell'attività svolta.

3.4 Ruolo degli organi di amministrazione e di controllo

3.4.1 Principi generali

3.4.1.1 La SIM definisce la struttura del governo societario, coerentemente con le proprie specificità, al fine di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Agli organi di amministrazione e controllo (di seguito, organi di vertice), a prescindere dal modello adottato (monistico, dualistico o tradizionale), fanno capo le funzioni di gestione strategica, gestione ordinaria e di controllo dell'intermediario.

In linea generale, nel modello tradizionale la funzione di supervisione strategica spetta al consiglio di amministrazione, come organo collegiale, mentre la gestione ordinaria spetta, se

esistenti, al comitato esecutivo e all'amministratore delegato; la funzione di controllo è esercitata dal collegio sindacale ⁽³⁾).

L'attribuzione di poteri amministrativi ad organi delegati (es.: comitato esecutivo o amministratori delegati) o l'istituzione di specifici comitati in seno all'organo amministrativo rientra tra le autonome scelte della SIM, volte ad assicurare, tenuto conto del principio di proporzionalità, l'efficacia e l'efficienza del governo societario.

3.4.1.2 Gli organi di vertice agiscono in modo attivo e indipendente e devono essere in grado di motivare le proprie decisioni. Le decisioni – che devono basarsi sulle informazioni ricevute e prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti – sono assunte a seguito del vaglio critico delle alternative disponibili. All'interno degli organi di vertice deve essere assicurata una costante dialettica, attraverso la previsione di organi collegiali. A tal fine, assume rilevanza il numero dei componenti degli organi che deve essere fissato in numero adeguato per assicurare, tenuto conto della dimensione e della complessità della SIM, la partecipazione attiva di ciascun componente e la funzionalità complessiva dell'organo.

3.4.1.3 I componenti degli organi di vertice devono avere la necessaria esperienza e competenza professionale per svolgere le proprie funzioni, tenuto conto delle competenze specialistiche necessarie in relazione alle peculiarità operative di ciascuna SIM.

3.4.1.4 Le competenze, la responsabilità e l'attività degli organi sono definite e documentate in modo chiaro. I verbali delle riunioni degli organi di vertice illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni.

3.4.2 *Compiti della funzione di gestione strategica*

L'organo che svolge funzioni di gestione strategica è responsabile della complessiva gestione aziendale. In tale ambito:

- determina gli obiettivi, le strategie e il profilo di rischio dell'azienda definendo le politiche volte al loro perseguimento (ivi comprese quelle relative all'esternalizzazione di funzioni o attività aziendali); ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione, interna ed esterna, dell'attività aziendale;
- approva e rivede periodicamente, con cadenza almeno annuale, l'assetto organizzativo (inclusi le procedure decisionali, le linee di comunicazione, le misure per la previsione dei conflitti di interessi, il sistema dei controlli interni, le procedure amministrative e contabili e il sistema informativo) e l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative e agli addetti, assicurando che l'attribuzione di funzioni multiple a determinate unità operative o a determinati addetti non impedisca loro di svolgere tali funzioni in modo efficace e indipendente;
- approva e rivede periodicamente la politica del personale, ivi inclusa l'alta dirigenza, determina i compensi degli organi di vertice in modo da non incoraggiare comportamenti che possono

³ Nel modello dualistico, la gestione strategica e il controllo fanno capo al consiglio di sorveglianza – quando a quest'ultimo sono attribuite competenze di alta amministrazione – e la gestione ordinaria al consiglio di gestione. Sempre nel modello dualistico, il consiglio di sorveglianza, se non ha competenze di alta amministrazione, svolge soltanto le funzioni di controllo, mentre la gestione strategica e la gestione ordinaria sono incardinate nel consiglio di gestione. Nel modello monistico la gestione strategica spetta al consiglio di amministrazione, come organo collegiale, la gestione ordinaria al comitato esecutivo o all'amministratore delegato, la funzione di controllo al comitato per il controllo interno.

accrescere i rischi aziendali, privilegiare la redditività di breve termine o indurre comportamenti omissivi od opportunistici;

- promuove all'interno dell'azienda elevati standard etici e professionali e una profonda cultura dei controlli;
- verifica l'attività della funzione di gestione ordinaria, l'andamento della gestione e dei rischi e rivede, periodicamente, le politiche aziendali;
- valuta le relazioni inviate dalle funzioni di controllo (controllo di conformità, controllo dei rischi e revisione interna) e adotta, tempestivamente, idonee misure in presenza di carenze o anomalie nel funzionamento dell'organizzazione aziendale.

3.4.3 Compiti della funzione di gestione ordinaria

L'organo che svolge funzioni di gestione ordinaria:

- attua le strategie e le politiche definite dall'organo preposto alla funzione di gestione strategica;
- verifica che l'attività e le procedure siano opportunamente documentate;
- assicura che gli organi con funzioni di gestione strategica abbiano una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di adeguati riferimenti informativi ("report");
- assicura che le strategie, le politiche, le procedure siano comunicate a tutto il personale interessato, incluse le politiche relative all'assunzione e alla gestione dei rischi;
- verifica costantemente l'andamento dei rischi aziendali in relazione agli obiettivi fissati e reagisce con immediatezza a cambiamenti di circostanze e condizioni.

3.4.4 Compiti della funzione di controllo

Agli organi con funzioni di controllo è affidato il compito di verifica – formale e sostanziale – della corretta attuazione delle regole di governo societario, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli. Nello svolgimento di tali compiti la funzione di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

3.5 Il sistema dei controlli interni

3.5.1 Principi generali

3.5.1.1 Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure, delle funzioni e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie definite dagli organi di vertice, l'efficacia e l'efficienza dei processi operativi, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità, la completezza e l'integrità delle informazioni (contabili, gestionali e di altra natura) relative alle attività svolte, la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'intermediario, il governo dei potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate.

3.5.1.2 I responsabili delle funzioni di controllo sono nominati dall'organo responsabile della funzione di gestione strategica.

3.5.1.3 Le strutture e il personale preposti a funzioni di controllo dei rischi, controllo di conformità e revisione interna devono essere posti in condizioni di indipendenza rispetto alle attività soggette al loro controllo. Per assicurare l'indipendenza è necessario almeno che: *i*) il personale addetto non svolga attività sottoposte a controllo; *ii*) le strutture siano separate, da un punto di vista organizzativo, da quelle soggette ad attività di controllo. I responsabili delle strutture di controllo non devono essere gerarchicamente subordinati al responsabile della struttura sottoposta a controllo; *iii*) i responsabili delle strutture di controllo riferiscono direttamente agli organi di vertice e partecipano almeno alle riunioni in cui sono all'ordine del giorno le analisi delle relazioni delle strutture di controllo; *iv*) la remunerazione del personale addetto a funzioni di controllo non può dipendere dai risultati delle attività sottoposte a controllo.

3.5.1.4 Le funzioni di controllo dei rischi, controllo di conformità e revisione interna sono tra loro indipendenti, sotto un profilo organizzativo e ciascuna riferisce direttamente agli organi di vertice.

3.5.1.5 In applicazione del principio di proporzionalità, le SIM di più ridotte dimensioni e complessità in luogo delle disposizioni di cui ai punti 3.5.1.3 e 3.5.1.4 possono adottare misure e modalità organizzative di tipo diverso, comunicate all'organo di vigilanza, che assicurino comunque la funzionalità e l'efficacia dei controlli, ferma restando l'esigenza di garantire l'indipendenza tra le funzioni di controllo e operative.

3.5.1.6 Le funzioni di controllo interno devono poter informare tempestivamente e direttamente gli organi di vertice delle carenze o delle anomalie riscontrate e inviano, almeno una volta all'anno, agli organi di vertice una relazione relativa all'attività svolta e ai fatti significativi nonché alle carenze riscontrate.

3.5.1.7 Le funzioni di controllo interno devono avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dei loro compiti.

3.5.2 Articolazione dei controlli

Il sistema dei controlli interni è articolato come segue:

3.5.2.1 **Controlli di linea**, che consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure automatizzate ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*; assumono maggiore o minore profondità in relazione ai servizi svolti, alla complessità e dimensione operativa.

3.5.2.2 **Controllo dei rischi**, volto a individuare, misurare, controllare e gestire tutti i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa in conformità con le strategie e il profilo di rischio definiti dagli organi di vertice. In relazione a ciò, la funzione: *i*) identifica - attraverso un processo di mappatura - i rischi assunti, anche per conto della clientela; *ii*) concorre alla definizione di metodologie di misurazione dei rischi idonee e dei limiti operativi assegnati alle strutture operative; *iii*) definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi, assicurandone il rispetto; *iv*) svolge un ruolo propositivo nei processi di definizione delle strategie di competenza degli organi di vertice, di verifica dell'adeguatezza delle politiche e procedure di gestione del rischio nonché delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate;

3.5.2.3 Controllo di conformità, ovvero l'insieme delle politiche e delle procedure in grado di individuare, valutare, controllare e gestire il rischio (di subire una sanzione amministrativa o penale, una perdita finanziaria o un danno reputazionale) conseguente al mancato rispetto di leggi, di provvedimenti delle autorità di vigilanza e di norme di autoregolamentazione nonché di qualsiasi altra norma applicabile all'impresa. In relazione a ciò, la funzione: *i)* controlla e valuta regolarmente, in base a un piano di verifiche, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e delle procedure messe in atto dalla SIM per mitigare il rischio di conformità e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario; *ii)* verifica che i nuovi prodotti, servizi e procedure rispettino le prescrizioni normative; *iii)* fornisce consulenza e assistenza alle strutture incaricate dello svolgimento delle attività e dei servizi di investimento per assicurare l'adempimento degli obblighi normativi; *iv)* tiene informati gli organi di vertice circa gli sviluppi normativi e valuta l'impatto dei cambiamenti normativi sull'attività aziendale;

3.5.2.4 Attività di revisione interna, costituita dall'insieme delle attività volte alla valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo della SIM. La funzione di audit deve quindi: *i)* adottare, applicare e mantenere un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia di tutti i sistemi, meccanismi e dispositivi di controllo interno dell'impresa; *ii)* formulare raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche condotte; *iii)* verificare l'osservanza di tali raccomandazioni; *iv)* informare gli organi di vertice delle carenze o anomalie riscontrate, della loro rimozione o persistenza, nonché degli aspetti migliorabili dell'organizzazione aziendale;

3.5.2.5 Controlli antiriciclaggio. Al fine di minimizzare il rischio di un coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, la SIM si attiene alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala della clientela.

3.6 Sistemi informativi

3.6.1 La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento della SIM e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.

3.6.2 Le strategie relative alla configurazione del sistema informativo e contabile, definite dagli organi di vertice, devono assicurare il tempestivo, corretto ed efficiente scambio dei flussi informativi tra tutti i settori aziendali, la fedele e univoca rappresentazione della complessiva situazione aziendale e delle singole attività svolte.

3.6.3 La SIM si dota di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agisce, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all'articolazione territoriale dell'impresa. I sistemi informativi adottati devono essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza (*back-up*, *recovery* dei dati e misure per garantire la continuità operativa) e assicurare la riservatezza delle informazioni.

3.6.4 I sistemi informativo-contabili devono essere strutturati tenendo conto dell'esigenza di attuare le norme in materia di separazione patrimoniale; ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso; conoscere il volume

di attività sviluppato con riferimento a ciascuno delle attività e dei servizi di investimento prestati, nonché i costi e i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.

3.7 Esternalizzazione di funzioni aziendali

3.7.1 Principi generali

3.7.1.1 La SIM, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi, nelle procedure operative, nello svolgimento di servizi o attività ovvero di avvalersi di specifiche competenze professionali, può utilizzare un soggetto esterno per svolgere su base continuativa determinate attività o funzioni normalmente svolte dall'impresa medesima.

3.7.1.2 Resta ferma la responsabilità della SIM per lo svolgimento delle attività delegate a terzi. In particolare, nel deliberare l'esternalizzazione i competenti organi aziendali si assicurano che essa non comporti: *i*) la delega di responsabilità da parte degli organi di vertice nonché alcun esonero o limitazione delle stesse; *ii*) l'alterazione dei rapporti e degli obblighi dell'impresa nei confronti della clientela; *iii*) la modifica delle condizioni previste per l'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento da parte dell'impresa; *iv*) la modifica o la soppressione delle condizioni alle quali è stata eventualmente subordinata l'autorizzazione della SIM.

3.7.1.3 In ogni caso, non sono consentite soluzioni che determinino uno svuotamento della SIM.

3.7.1.4 La SIM mantiene un adeguato controllo delle attività cedute in *outsourcing*, evitando una posizione di dipendenza nei confronti dell'*outsourcer* e sviluppando anche apposite metodologie per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore. Essa interviene tempestivamente se la qualità dei servizi prestati dall'incaricato esterno siano carenti o non siano conformi con la normativa e i requisiti vigenti. A tal fine, la SIM individua, al proprio interno, un responsabile per la verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto.

3.7.1.5 Il contratto di esternalizzazione è stipulato in forma scritta e indica in modo chiaro e completo i diritti e gli obblighi, inclusi quelli indicati nel punto 3.7.2, rispettivi della SIM e del fornitore dei servizi.

3.7.2 Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di attività o servizi di investimento

3.7.2.1 Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità della SIM di conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri requisiti prudenziali o metterebbero a repentaglio i suoi risultati finanziari o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento ⁽⁴⁾.

3.7.2.2 Nel caso della esternalizzazione delle attività indicate al punto 3.7.2.1, la SIM, oltre ai principi generali di cui al punto 3.7.1, adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

⁴ Non sono considerate essenziali o importanti: *i*) la prestazione alla SIM di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento dell'impresa, compresi la consulenza giuridica all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'impresa; *ii*) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

- il fornitore dei servizi deve: *i)* possedere la competenza, la capacità e le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della funzione, dell'attività o dei servizi esternalizzati in modo professionale e affidabile; *ii)* essere in grado di fornire i servizi in maniera efficace, verificare adeguatamente e in via continuativa le attività svolte e gestire in modo appropriato i rischi connessi con l'attività svolta; *iii)* informare tempestivamente la SIM di qualsiasi sviluppo che possa incidere sulla sua capacità di eseguire le funzioni affidategli in modo efficiente e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; *iv)* garantire un'adeguata tutela della riservatezza delle informazioni relative all'attività delegata e ai clienti; *v)* collaborare con l'organo di vigilanza della SIM per i profili connessi con le attività esternalizzate; *vi)* garantire alla SIM, ai suoi revisori contabili e all'organo di vigilanza l'accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali presso cui opera il fornitore dei servizi per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative, le relative risultanze e i livelli di servizio;
- la SIM deve: *i)* poter porre termine, se necessario, al contratto di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela; *ii)* mettere a disposizione dell'organo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per permettergli di controllare che le attività esternalizzate vengano svolte conformemente alle condizioni indicate nel presente capitolo;
- la SIM e il fornitore del servizio, ove necessario, adottano, applicano e mantengono un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *back-up*.

3.7.2.3 Nel caso in cui la SIM intenda affidare il servizio di gestione individuale di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese terzo, oltre a quelle indicate nei punti precedenti, devono essere rispettate le seguenti condizioni: *i)* il soggetto incaricato deve essere autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed essere soggetto a forme di vigilanza prudenziale; *ii)* deve sussistere un accordo di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del soggetto delegato.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate, la SIM può esternalizzare il servizio di gestione individuale a condizione che il soggetto delegante provveda a informare preventivamente le autorità di vigilanza.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA DELLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI

4.1 Premessa

Nel mese di marzo scorso la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione relativo all'ambito di applicazione dei requisiti prudenziali previsti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾. Con riguardo ai gruppi di SIM sono stati indicati i casi in cui gli obblighi prudenziali relativi all'organizzazione e ai controlli interni, ai requisiti patrimoniali minimi, ai limiti alla concentrazione dei rischi, alla valutazione del capitale interno (II Pilastro) e all'informativa al pubblico (III Pilastro) si applicano a livello consolidato. È stato, poi, manifestato l'intendimento di avvalersi della possibilità riconosciuta alle autorità nazionali dalle citate direttive di esentare dalla vigilanza su base consolidata i gruppi di SIM, qualora all'interno del gruppo vi siano solo imprese di investimento rientranti nelle categorie delle *"limited licensed firms"* e delle *"firms undertaking limited activities"*.

Con il presente documento di consultazione viene precisato il perimetro del consolidamento per l'applicazione della vigilanza regolamentare e informativa alle SIM.

4.2 Definizioni

- 1) "Controllo": il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del TUB;
- 2) "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente:
 - dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
 - dalla società finanziaria italiana capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM.

Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB;

- 3) "capogruppo": la SIM o la società finanziaria con sede legale in Italia a cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo di SIM e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra SIM o società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate risulti prevalente l'attività di quelle bancarie, finanziarie e strumentali;
- 4) "società strumentale": le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo di SIM, comprese quelle

¹ Cfr. Documento di consultazione "Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale (Accordo sul capitale di Basilea e nuova direttiva C.E. sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese di investimento) – Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali". Marzo 2006.

consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici;

5) "società finanziaria": la società di cui all'art. 59, comma 1, lett. *b*), del TUB ⁽²⁾.

4.3 Applicazione della vigilanza su base consolidata ai gruppi di SIM

Le norme in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni si applicano a livello consolidato ai gruppi di SIM.

La capogruppo dovrà fornire i dati e le notizie richiesti dall'organo di vigilanza con riguardo alla situazione consolidata del gruppo.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere la trasmissione di dati e di notizie:

- alla capogruppo con riguardo alle società partecipate dal gruppo in misura non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto;
- alla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo di SIM, non inclusa nello stesso.

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti appartenenti al gruppo di SIM. Inoltre, al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni fornite, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso tutti i soggetti nei confronti dei quali può chiedere la trasmissione di dati e notizie ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo.

4.4 Esonero dall'applicazione della vigilanza su base consolidata ai gruppi di SIM

La capogruppo di un gruppo di SIM al cui interno non vi siano banche o imprese di investimento autorizzate alla negoziazione in conto proprio e al collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente può chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dall'applicazione della vigilanza su base consolidata.

La Banca d'Italia autorizza l'esenzione a condizione che:

- le imprese di investimento appartenenti al gruppo dispongano di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese del gruppo;
- le imprese di investimento appartenenti al gruppo rispettino a livello individuale le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio e deducano dal proprio patrimonio di vigilanza tutti gli impegni nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo da cui derivino passività potenziali;
- la società finanziaria capogruppo disponga di un patrimonio pari ad almeno la somma dei requisiti patrimoniali richiesti alle società del gruppo e agli impegni assunti nei confronti di queste da cui derivino passività potenziali.

² Si rammenta che tra le società finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione.